

Il nuovo “Bonus sanificazione”

Introduzione

Il nuovo credito di imposta sulla sanificazione, introdotto dal “D.L. Sostegni *bis*” (D.L. 73/2021 entrato in vigore lo scorso 26 maggio e da convertirsi in legge entro il 24 luglio prossimo), non si differenzia particolarmente dalla sua precedente versione oggetto di previsione nel “D.L. Rilancio” (D.L. 34/2020).

Non vi sono modifiche sostanziali né sull'ambito soggettivo né sull'ambito oggettivo o sul meccanismo di calcolo. Le principali differenze riguardano il *quantum* del credito stesso e i periodi di riferimento per il sostenimento della spesa che, in quest'ultima versione, sono decisamente più limitati.

Chi può fruirne?

Possono beneficiare dell'agevolazione gli odontoiatri che Svolgono la propria attività utilizzando:

- la propria P.IVA individuale, anche se si avvalgono del regime forfettario (sul tema l’Agenzia delle Entrate sia era pronunciata positivamente in merito alla precedente versione del credito nella Circolare 20/E del 2020)
- un'associazione professionale, anche nota come “studio associato”;
- veicoli societari (tali da permettere loro di rientrare nell’ambito del reddito di impresa) quali, principalmente, la STP in forma di s.r.l., la S.r.l..

Quali sono le spese che possono generare il credito?

Sono agevolabili le spese sostenute nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto 2021 (abbandonando quindi il criterio previsionale della precedente versione introdotta dal “D.L. Rilancio”) relative a:

- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività odontoiatrica;
- la sanificazione degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'attività odontoiatrica (come, ad esempio, l'autoclave o beni strumentali con funzioni analoghe anche se non specificamente ad uso sanitario);
- l'acquisto di D.P.I, quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, FFP2 e FFP3, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla

normativa comunitaria di cui occorre conservare la documentazione che ne attesti la conformità (come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 20/E del 2020);

- l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività odontoiatrica esercitata dal beneficiario dell'agevolazione.

Per attività di "sanificazione", la dottrina ritiene che siano ancora valide le indicazioni e definizioni fornite dall'agenzia delle entrate nella Circolare 20/E del 2020: deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre la presenza del virus COVID 19 a quantità non significative e dovranno essere certificate dagli operatori professionali della sanificazione sulla base dei Protocolli di regolamentazione in vigore (nazionali ed eventualmente territoriali).

In riferimento poi alle spese di sanificazione degli ambienti in cui è svolta l’attività odontoiatrica (inclusa la sala d'attesa e le aree “non operatorie”), nonché alle spese di sanificazione degli strumenti utilizzati, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, l'attività di sanificazione può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, non utilizzando fornitori esterni ma avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che siano rispettate le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna.

L'Agenzia delle Entrate, a tal proposito, ha precisato che l’ammontare della spesa agevolabile è determinato moltiplicando il costo orario dei lavoratori impiegati nell'attività di sanificazione per le ore effettivamente ad essa dedicate conservando appositi fogli presenze o *time sheet*.

Ambito temporale

Il credito in commento spetta per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio, agosto 2021. Ai fini dell'imputazione delle spese, come precisato dalla Circolare 20/E dello scorso anno, dovrebbe continuare a rilevare:

- il criterio di cassa, ossia dell'effettivo pagamento, per gli odontoiatri titolari di P.IVA o che esercitano l'attività attraverso uno studio associato
- il principio di competenza, ossia della corretta imputazione nei mesi agevolati, per le società (STP, S.r.l., etc.), indipendentemente dalla data di avvio degli interventi a cui le spese fanno riferimento o dalla data dei relativi pagamenti.

Misura dell'agevolazione

Il credito d'imposta spetta:

- nella misura del 30% (e non più del 60% come nella precedente versione) delle spese sostenute nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto 2021;
- fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario (tale limite è previsto per il credito d'imposta e non per le spese agevolabili a loro volta quindi limitate a 200.000 euro);
- entro il limite complessivo di spesa previsto per l'agevolazione, fissato in 200 milioni di euro.

Il costo deve essere considerato comprensivo dell'IVA se totalmente indetraibile, esattamente come avviene per la definizione della base di calcolo del credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali ordinari e 4.0 (introdotti dalla Legge 160/2019 e Legge 178/2020).

Irrilevanza fiscale dell'agevolazione

Il credito d'imposta, per espressa previsione normativa, è esente da imposta e pertanto non concorre alla formazione della base imponibile da assoggettare ad IRPEF o IRES e IRAP.

Modalità di utilizzo dell'agevolazione

Il credito d'imposta al momento può essere utilizzato:

- in compensazione con altre imposte o contributi nel modello F24;
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese, ossia nel Mod. REDDITI 2022 relativo all'anno 2021.

Il "D.L. Sostegni bis", in discontinuità rispetto al "D.L. Rilancio", non ha però previsto la possibilità di cessione a terzi anche se, vista la probabile entità del bonus fiscale (alla luce del limite di spesa massima), sarebbero stati pochi gli odontoiatri ad optare per questa soluzione.

Disposizioni attuative



Al momento però si è in attesa del Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate con cui verranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa. Non è dato sapere, quindi, se la procedura di richiesta consisterà nella presentazione di una apposita istanza (a cui poi per il credito precedente era seguito il ricalcolo dall'Agenzia delle Entrate con definizione della percentuale effettivamente fruibile) ed entro quali termini o se verrà utilizzata la procedura, ormai tristemente nota, del *click day*.

Umberto Terzuolo

Alessandro Terzuolo